

## **REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE (L-2)**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative del Corso di Laurea in Biotecnologie (L-2) in coerenza con le linee di indirizzo del Senato Accademico e del Consiglio del Dipartimento per l'Innovazione dei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) e nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento DIBAF.

### **Art. 2**

#### **Denominazione, classe di appartenenza, riferimenti**

1. È attivato presso l'Università degli Studi della Tuscia il Corso di Laurea in Biotecnologie, classe L-2.
2. Il Corso di Laurea ha come Dipartimento di riferimento il DIBAF.
3. La struttura didattica competente del Corso di Studio (CdS) è il Consiglio di Corso di Studio (CCS).

### **Art. 3**

#### **Organi del Corso di Studio**

1. Sono organi del CdS:
  - a) il CCS;
  - b) il Presidente del CdS;
  - c) la Commissione Didattica;
2. Nelle modalità previste dal Regolamento del DIBAF, il CCS è composto dai docenti di riferimento del CdS e da una rappresentanza degli studenti iscritti. Le elezioni delle rappresentanze studentesche si svolgono secondo quanto indicato dal Regolamento Generale di Ateneo.
3. Su invito del Presidente, partecipano alle sedute del CCS, senza diritto di voto, gli altri docenti afferenti al CdS (titolari di un insegnamento attivo). L'invito non è esteso quando il CCS tratta questioni relative all'Ordinamento Didattico, all'attribuzione di supplenze, di contratti e di affidamenti.
4. Per la convocazione del CCS, la validità delle sedute, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle adunanze si osserva la disciplina prevista dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
5. In casi di urgenza, per i quali non è possibile convocare utilmente il CCS, o nei quali si debbano definire le modalità applicative di determinazioni generali adottate dal CCS stesso, o quando ritenuto opportuno dal Presidente, si può procedere alla convocazione di una seduta del CCS in via telematica, nel rispetto del Regolamento Generale di Ateneo.
6. Il CCS svolge le seguenti funzioni:
  - a) presenta proposte al Consiglio del DIBAF su ogni materia di specifico interesse del CdS, tra cui, ad esempio, l'organizzazione dei corsi, il tutorato, i tirocini, l'orientamento, la distribuzione dei carichi didattici tra i docenti afferenti al CCS, l'attribuzione di incarichi di insegnamento e delibera sulle proposte di modifica dell'Ordinamento Didattico del CdS;
  - b) esercita i compiti ad esso delegati in materia di didattica dal Consiglio del DIBAF, nel rispetto dei criteri stabiliti dal DIBAF per l'esercizio della delega e coerentemente con il coordinamento e il controllo svolti dal DIBAF;

c) delibera l'istituzione di Commissioni istruttorie, per materie e obiettivi specifici; la composizione e le competenze da attribuire alle commissioni sono previste nel verbale della seduta CCS con la delibera istitutiva;

d) esercita ogni altra attribuzione prevista dalla normativa vigente, dallo Statuto d'Ateneo, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento del DIBAF.

7. Il Presidente del CdS:

a) è eletto per un triennio tra i professori di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo che compongono il CCS ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta;

b) rappresenta il CdS, convoca e presiede il CCS, dà seguito alle sue deliberazioni ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla normativa vigente;

c) propone al CCS la nomina della Commissione Didattica, composta dal Presidente stesso e da almeno 3 docenti del CdS, con funzioni istruttorie e di supporto per la gestione dell'attività didattica del CdS.

d) propone al CCS l'istituzione di eventuali Commissioni istruttorie aggiuntive;

e) può nominare un Vice-Presidente scelto tra i docenti di riferimento del CdS. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Vice-Presidente ha delega di firma. Può altresì nominare un altro docente con delega di firma, scelto tra i docenti di riferimento del CdS.

#### **Art. 4**

##### **Requisiti di ammissione e modalità di verifica**

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Biotecnologie (L-2) devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

2. Il Corso di Laurea è ad accesso libero.

3. Come stabilito dal D.M. 270/2004, al fine di perfezionare l'immatricolazione al CdS tutti gli studenti devono svolgere un test di ingresso, le cui modalità di svolgimento sono dettagliate sul sito web di Ateneo. Il test non ha finalità selettive; esso ha lo scopo di accertare le conoscenze di base di Matematica e Chimica acquisite durante il percorso formativo pre-universitario. Un esito negativo del test, pur non precludendo la procedura di immatricolazione, assegna allo studente un debito formativo in entrata (Obbligo Formativo Aggiuntivo - OFA) che dovrà essere colmato entro il primo anno di corso partecipando alle attività integrative di recupero organizzate dal DIBAF. Il calendario di tali attività sarà pubblicato nel sito web del DIBAF. Le suddette modalità di verifica non si applicano nel caso di passaggi, trasferimenti e abbreviazioni di corso.

4. Effettuata l'iscrizione ed entro i termini indicati dall'Ateneo, gli studenti presentano un proprio Piano di Studi per via telematica. Il Piano di Studi dovrà prevedere l'indicazione degli insegnamenti a scelta dello studente (Attività Formative a Scelta - AFS, e insegnamenti opzionali), così come riportato dall'Ordinamento Didattico del CdS. Le AFS possono essere selezionate in piena libertà tra tutti gli insegnamenti attivi nelle Lauree triennali proposte dall'Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo e i cui contenuti siano diversi rispetto a quelli di insegnamenti già presenti nel Piano di Studi. Il Piano di Studi presentato dallo studente è sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del CdS.

5. Il Presidente del CdS, previa procedura di valutazione culturale e amministrativa della carriera pregressa, con particolare attenzione alla verifica della non avvenuta obsolescenza dei contenuti degli esami superati, e sentito il parere della Commissione Didattica, autorizza l'iscrizione al Corso di Laurea di coloro che sono in possesso di un diploma di Laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento.

#### **Art. 5**

##### **Conseguimento del titolo, studenti a tempo pieno e a tempo parziale, Crediti Formativi Universitari**

1. Per conseguire la Laurea è necessario acquisire 180 Crediti Formativi Universitari (CFU).
2. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi gli studenti possono optare tra impegno a tempo pieno o a tempo parziale secondo quanto disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento per gli studenti iscritti a tempo parziale.
3. Gli esami di profitto sono ripartiti tra quelli definiti obbligatori, che includono anche alcuni esami da selezionare all'interno di un pacchetto di insegnamenti prefissato, ed esami come AFS, attività di tirocinio e finalizzate alla preparazione della prova finale. Per i dettagli si rimanda alla Guida dello Studente pubblicata annualmente dal DIBAF e al sito web del DIBAF.
4. Le attività formative che fanno capo al CdS danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di CFU, ai sensi della normativa vigente. Un CFU è l'unità di misura del lavoro dello studente e corrisponde al numero delle ore definito dai decreti attuativi del D.M. n. 270/2004. Il lavoro dello studente comprende le ore di lezione (minimo 8 ore), di esercitazione e/o di laboratorio (ove previsti, minimo 8 ore), quelle relative alle prove in itinere e di esame, ai seminari e a tutte le altre attività formative; comprende, inoltre, le ore di studio e di impegno personale, necessarie per preparare le prove di valutazione e per svolgere le attività formative non direttamente collegate alla didattica in aula (tesi, progetti, stage, tirocini, convegni, competenza linguistica e informatica, altre forme di esperienze didattiche, ecc.). I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento di un esame o di una diversa e prevista forma di verifica del profitto (ad esempio relazioni scritte e/o attestato di partecipazione). Il sistema dei CFU coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) e pertanto un 1 CFU equivale ad 1 credito ECTS.

## **Art. 6**

### **Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso, riconoscimento CFU**

1. Le richieste devono essere presentate mediante sistema telematico entro i termini e con le modalità specificate nel Manifesto Generale degli Studi dell'Ateneo; esse sono soggette ad approvazione dal parte del Consiglio del DIBAF, che delibera su proposta del Presidente del CdS.
2. Le pratiche degli studenti che richiedono l'iscrizione a questo CdS provenendo da altri Corsi di Laurea dell'Università degli Studi della Tuscia (passaggio di corso) nonché da altri Atenei e Istituti di Istruzione Superiore (trasferimento di corso) sono subordinate ad approvazione da parte del Presidente del CdS, sentito il parere della Commissione Didattica, che:
  - a) valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di alcuni o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali CFU acquisiti e la relativa votazione;
  - b) indica l'anno di corso al quale lo studente è autorizzato ad iscriversi; nello specifico al 2° o 3° anno qualora vengano riconosciuti validi un numero di CFU pari o superiore a 40 o a 90, rispettivamente.Tali modalità di approvazione si applicano anche a chi è già in possesso di un Diploma di Laurea e intenda conseguire un altro. Nella fattispecie, potrà essere richiesta l'iscrizione ad un anno di corso successivo al primo (abbreviazione di corso).
3. Criteri:
  - a) possono essere riconosciuti anche tutti i CFU già acquisiti se relativi ad insegnamenti che appartengano a Settori Scientifico Disciplinari (SSD), e abbiano contenuti, documentati attraverso i programmi degli insegnamenti, coerenti con il percorso formativo previsto dal CdS;
  - b) per i passaggi da Corsi di Laurea della stessa classe è garantito il riconoscimento di un minimo del 50% dei CFU di ciascun SSD;
  - c) può essere riconosciuta l'equivalenza tra SSD per l'attribuzione dei CFU sulla base del contenuto degli insegnamenti ed in accordo con l'Ordinamento Didattico del CdS;
  - d) possono essere riconosciuti i CFU già acquisiti relativi agli insegnamenti per i quali, anche con diversa denominazione, esista una manifesta equivalenza di contenuto con gli insegnamenti offerti dal CdS o comunque presenti nelle Lauree triennali proposte dall'Ateneo. Se il numero di CFU

corrispondenti all'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento coincide con quello dell'insegnamento per cui viene esso riconosciuto, l'attribuzione avviene direttamente. Se i CFU corrispondenti all'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento sono in numero diverso rispetto all'insegnamento per cui esso viene riconosciuto, verrà esaminato il curriculum dello studente e si valuterà l'attribuzione dei CFU anche eventualmente dopo colloqui integrativi;

e) possono essere riconosciute come CFU le conoscenze e abilità scientifiche/professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

## **Art. 7**

### **Riconoscimento CFU per programmi di mobilità studentesca internazionale**

Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca internazionale dovrà presentare un Piano di Studi (indicando gli insegnamenti ed i relativi CFU) che intende svolgere nell'Università estera. Il Presidente del CdS e la Commissione Didattica valutano il Piano di Studi e lo approvano o ne richiedono le opportune modifiche. Al ritorno in sede dello studente, l'avvenuta acquisizione di CFU sarà verificata sulla base di certificazioni prodotte dall'Università estera, come previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

## **Art. 8**

### **Modalità didattiche**

1. L'Ordinamento Didattico del CdS è organizzato secondo il D.M. n. 270/2004 in modo da soddisfare i requisiti della Classe L-2.
2. L'Ordinamento Didattico è inserito nella banca dati dell'Offerta Formativa del MIUR, ai sensi del D.M. n. 270/2004, nella Guida dello Studente pubblicata annualmente dal DIBAF e nel sito web del DIBAF, e costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Il CdS ha la durata normale di 3 anni. L'attività normale dello studente corrisponde al conseguimento di 180 CFU, distribuiti dall'Ordinamento Didattico in forma pressoché omogenea negli anni. Lo studente che abbia comunque ottenuto 180 CFU adempiendo a tutto quanto previsto dall'Ordinamento Didattico può conseguire il titolo anche prima della scadenza triennale.
4. Il percorso formativo prevede l'utilizzazione di diverse forme di insegnamento aventi differenti obiettivi specifici e distinto significato pedagogico. Nel percorso sono previste:
  - a) lezioni frontali;
  - b) esercitazioni e attività di laboratorio;
  - c) attività di tirocinio finalizzate all'acquisizione di capacità scientifiche/professionali specifiche, che comprendono ad esempio esperienze presso laboratori di ricerca ed esperienze di lavoro presso strutture pubbliche o private di servizio o di produzione.
5. Il percorso degli studi è organizzato in semestri.
6. L'attività didattica di ogni anno accademico inizia secondo il Calendario Accademico definito annualmente dal DIBAF; ogni anno accademico è articolato in due semestri (I e II). L'orario settimanale delle lezioni e le relative aule è stabilito all'inizio di ciascun semestre.
7. Il Calendario Didattico potrà prevedere tre periodi ordinari di svolgimento degli esami, di norma non sovrapposti con i periodi di lezione:
  - a) il primo periodo (sessione invernale) si svolge indicativamente nei mesi di gennaio/febbraio, e comunque può iniziare a partire dal termine dell'attività didattica relativa al I semestre; comprende almeno tre appelli.
  - b) il secondo periodo (sessione estiva) si svolge indicativamente nei mesi di giugno/luglio, e comunque può iniziare a partire dal termine dell'attività didattica relativa al II semestre; comprende almeno tre appelli.
  - c) il terzo periodo (sessione autunnale) si svolge indicativamente nel mese di settembre e termina comunque prima dell'inizio dell'attività didattica del I semestre; comprende almeno due appelli.

8. La valutazione del profitto individuale dello studente, per ciascun insegnamento, viene espressa mediante l'attribuzione di un voto in trentesimi, nel qual caso il voto minimo per il superamento dell'esame è 18/30, oppure di una idoneità. Alla valutazione finale possono concorrere i seguenti elementi:

- a) un esame scritto;
- b) un esame orale;
- c) il lavoro svolto in autonomia dallo studente.

9. La conoscenza della lingua straniera è verificata attraverso una prova di idoneità.

#### **Art. 9**

##### **Riconoscimento di CFU per tirocini**

1. Per le attività di tirocinio lo studente potrà ottenere il riconoscimento di 8 CFU. Il riconoscimento dei CFU avverrà in misura di 1 CFU ogni 25 ore di attività svolta. L'acquisizione dei CFU verrà stabilita dal Presidente del CdS e dalla Commissione Didattica a seguito della richiesta da parte dello studente, corredata da idonea certificazione attestante la frequenza e/o il superamento di tirocinio scientifico/professionale.

2. Le stesse modalità si applicano al riconoscimento di CFU per tirocini conseguiti durante periodi di studio all'estero oppure per la partecipazione ad attività formative coerenti con il CdS, anche non direttamente collegate alla didattica in aula.

#### **Art. 10**

##### **Modalità di frequenza delle lezioni e propedeuticità**

1. La frequenza delle lezioni è fortemente consigliata ma non obbligatoria.

2. Non sono fissate propedeuticità obbligatorie; tuttavia, nella Guida dello Studente pubblicata annualmente dal DIBAF e nel sito web del DIBAF, sono fornite informazioni utili sull'ordine didatticamente più adeguato per il superamento degli esami di profitto.

3. Lo studente può sostenere gli esami di profitto ed acquisire le altre competenze riconosciute dal CdS senza limiti di annualità.

#### **Art. 11**

##### **Regime a tempo parziale**

I termini e le modalità per la richiesta del regime a tempo parziale nonché le relative norme sono stabilite nel Manifesto di Ateneo e sono consultabili sul sito web dell'Ateneo che cura gli aspetti amministrativi e gestionali.

#### **Art. 12**

##### **Studenti fuori corso e validità dei CFU acquisiti**

Secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato tutte le attività formative previste dal CdS, non abbia superato tutti gli esami e non abbia acquisito il numero di CFU necessario al conseguimento del titolo entro 3 anni.

Ai sensi della normativa in vigore:

- a) lo studente a tempo pieno che sia fuori corso deve superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro il termine di 6 anni dall'immatricolazione/iscrizione;
- b) lo studente a tempo parziale che sia fuori corso deve superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro il termine del doppio degli anni concordati per il tempo parziale.

#### **Art. 13**

##### **Tutorato**

Il servizio di orientamento e tutorato in itinere è teso a favorire un efficace inserimento degli studenti nel percorso formativo del CdS e si articola in una serie di iniziative volte ad offrire allo

studente informazioni, consigli e supporto per affrontare al meglio e in modo consapevole le difficoltà del percorso di studi. Sono previste ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Didattico di Ateneo attività di tutorato mediante assegnazione di ciascuno studente alla tutela di un Docente Tutor, che seguirà lo studente stesso nelle varie fasi del suo percorso formativo. L'assegnazione degli studenti ai Docenti Tutor sarà definita dal Presidente del CdS e dalla Commissione Didattica e comunicata agli stessi tramite la segreteria didattica. Lo studente potrà contattare il Docente Tutor in ogni momento del corso, anche usando sistemi di scambio di informazioni a distanza. I Docenti Tutor potranno organizzare degli incontri con gli studenti che saranno anche utili per monitorarne il percorso di studio. Il Docente Tutor è tenuto ad indirizzare e consigliare lo studente al fine di agevolarne il percorso formativo.

## **Art. 14**

### **Prova finale**

1. Per sostenere la prova finale lo studente deve avere acquisito il numero di CFU previsti dal Piano di Studi escluso il numero di CFU assegnati alla prova finale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione al corso.
2. La prova finale consiste nella preparazione di un elaborato scritto, e nella sua discussione, su un argomento coerente con gli obiettivi formativi del CdS e commisurato al peso in crediti della prova finale: 8 CFU. L'elaborato (o tesi) è finalizzato all'approfondimento di una tematica specifica e/o al miglioramento di metodologie o tecniche e/o alla loro applicazione a casi di studio. L'elaborato può essere scritto anche in lingua inglese e, a scelta dello studente, la discussione può essere sostenuta nella stessa lingua.
3. La preparazione dell'elaborato è svolta sotto la guida di un Relatore che concorda l'argomento con lo studente. Il Relatore segue il candidato in tutte le fasi del lavoro, segue la stesura dell'elaborato e ne promuove l'accesso alla prova finale. Il Relatore è nominato dal Presidente del CdS, su proposta dello studente, tra i docenti del CdS oppure non appartenenti al CdS ma afferenti al DIBAF. Qualora lo studente scelga di svolgere la tesi in una struttura esterna all'Ateneo, con la quale sia attiva un'apposita convenzione, il Presidente nomina comunque un Relatore tra i docenti del CdS e/o DIBAF. In sede di valutazione, il Relatore formula e trasmette alla Commissione di Laurea il suo giudizio sull'attività svolta dal candidato durante le fasi del lavoro di tesi e sull'elaborato finale.
4. La discussione della tesi avviene in seduta pubblica davanti ad una Commissione di Laurea nominata dal Direttore del DIBAF su proposta del Presidente del CdS e composta da docenti del CdS e/o DIBAF. Lo studente, durante la dissertazione di fronte alla Commissione di Laurea, dovrà dimostrare padronanza degli argomenti esposti, capacità critica, attitudine a operare in modo autonomo e doti comunicative di buon livello.
5. Per il conseguimento della Laurea lo studente dovrà superare con esito positivo la prova finale.
6. Il voto finale di Laurea è espresso in centodecimi, con possibilità di far seguire la lode al punteggio massimo (110/110). Valutato il curriculum, l'esposizione e il lavoro di tesi dello studente, la Commissione di Laurea assegnerà la votazione sulla base dei seguenti criteri:
  - a) media dei voti in trentesimi, ponderata con i CFU;
  - b) eccellenza della carriera accademica dello studente (0.2 punti per ogni lode fino ad un massimo di 1 punto);
  - c) completamento del Piano di Studi entro il periodo previsto (fino ad un massimo di 2 punti: studente in corso, 2 punti; studente 1 anno fuori corso, 1 punto);
  - d) partecipazione ai programmi di mobilità studentesca internazionale (fino ad un massimo di 1 punto);
  - e) giudizio del Relatore (fino ad un massimo di 4 punti) e giudizio della Commissione di Laurea (fino ad un massimo di 3 punti).

7. Su proposta del Relatore la lode è conferita all'unanimità dalla Commissione di Laurea agli studenti che conseguono un punteggio complessivo eccedente i 110 punti per almeno una frazione di unità.

**Art. 15**  
**Obblighi degli studenti**

La frequenza delle attività formative non è obbligatoria tranne che per il tirocinio.

**Art. 16**  
**Qualità**

1. Il CdS concorre al sistema di autovalutazione dell'Ateneo nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.
2. A tal fine il CCS, su proposta del Presidente del CdS, nomina la Commissione per l'Assicurazione della Qualità (Commissione AQ). Essa si compone del Presidente del CdS, di almeno 3 docenti del CdS, di un'unità di personale facente parte della Segreteria Didattica del DIBAF e di uno studente.
3. La Commissione AQ sovrintende al regolare svolgimento delle procedure inerenti la qualità del CdS secondo tempistiche e cadenze coerenti con quelle previste dalla normativa vigente in materia; presta supporto al Presidente del CdS per il continuo aggiornamento delle informazioni sulla scheda SUA, nella fase del monitoraggio annuale da parte del Presidio di Qualità e di audit da parte del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, così come per altre richieste legate alla qualità della didattica del CdS che provengano dal DIBAF, dall'Ateneo, dall'ANVUR o dal MIUR. Assicura inoltre il corretto flusso di informazioni tra la Commissione Paritetica e il Presidio di Qualità di Ateneo.
4. La Commissione AQ opera in maniera collegiale, informando costantemente il CCS dei lavori svolti.

**Art. 17**  
**Norme finali**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo ed al Regolamento Generale del DIBAF.